

Guida per l'attuazione

Raccomandazioni dell'Oml AgriAliForm in
relazione all'attuazione della revisione totale
della formazione di base
a partire dall'anno di formazione 2026/27

Stato: 8 maggio 2025

\\fs01\\Abteilungen\$\\Bildung\\Revision\\Umsetzungsdokumente\\Weitere Dokumente\\Leitfaden für die Umsetzung\\Leitfaden_Umsetzung_Grundbildung_ITA_genehmigt.docx



Indice

1. Raccomandazioni sulla durata della formazione	2
2. Formazione di base abbreviata per Attestato federale di capacità nel campo professionale Agricoltura	3
3. Raccomandazioni in relazione a indirizzi professionali e attribuzioni cantonali	5
4. Finanziamento dell'esame per il permesso fitosanitario	6



1. Raccomandazioni sulla durata della formazione

Chi decide sulla riduzione della durata della formazione?

A proposito dell'entità della riduzione della formazione professionale decide in ogni caso il Cantone, su richiesta congiunta dell'operatore della formazione professionale e della persona in formazione. Tuttavia l'azienda è responsabile per l'attuazione. Con queste raccomandazioni, l'Oml AgriAliForm si limita a fornire delle linee guida. I casi particolari e le «buone soluzioni» devono sempre essere discussi in maniera condivisa e consensuale. Il secondo indirizzo professionale è un anno di apprendistato ed è gestito in modo analogo a una formazione AFC.

Principi per la determinazione della durata di formazione delle seconde formazioni

La durata della formazione di base abbreviata dipende dalla prima formazione, dalle valutazioni pregresse della persona in formazione e dalla scelta della nuova professione/del nuovo indirizzo professionale. Svolgono un ruolo anche le condizioni quadro aziendali, siccome l'azienda è responsabile della formazione di tutte le competenze operative in relazione alla procedura di qualificazione.

Inoltre, l'organizzazione scolastica dipende dai rispettivi luoghi di formazione e Cantoni. In questo caso è importante contattare i responsabili del Cantone e delle scuole professionali e valutare le possibilità (struttura quantitativa, dimensioni della classe, composizione della classe, ecc.). Il Cantone decide la durata della formazione dopo aver consultato le parti del contratto di tirocinio e la scuola professionale.

Frequentazione dei corsi interaziendali

Le persone in formazione che svolgono un apprendistato abbreviato, devono frequentare tutti i corsi interaziendali, affinché siano garantite le nozioni di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e agricoltura sostenibile. I corsi interaziendali specifici dell'indirizzo professionale devono essere frequentati in ogni caso (secondo piano di formazione). Per i corsi equivalenti già completati nell'ambito della prima formazione è possibile una dispensa su richiesta.

Passaggio da CFP a AFC

In conformità con l'ordinanza sulla formazione (Art. 2 cpv 2), i titolari di un certificato di formazione pratica Addetto/a alle attività agricole CFP possono entrare al secondo anno di formazione AFC.

Raccomandazioni sul passaggio

Se il primo apprendistato nel campo professionale Agricoltura è stato svolto sulla base della vecchia ordinanza sulla formazione dell'8 maggio 2008, stato 1° marzo 2017, raccomandiamo di prolungare la durata di formazione di un anno a causa dei nuovi piani di formazione. Ma anche in questo caso, è l'ufficio cantonale della formazione professionale a decidere.

Svolgimento della procedura di qualificazione

La procedura di qualificazione si svolge in conformità con l'ordinanza sulla formazione e con le disposizioni esecutive.



2. Formazione di base abbreviata per Attestato federale di capacità nel campo professionale Agricoltura

Seconda formazione	Prima professione all'interno del campo professionale.	Un anno di formazione a tempo pieno. Entrata nel terzo anno di formazione. Attestato Agricoltore/trice AFC e Vitivinicoltore/trice AFC in un indirizzo professionale. Per 2 indirizzi professionali, la seconda formazione dura di conseguenza due anni.
	Prima professione al di fuori del campo professionale	Due anni di formazione a tempo pieno. Entrata nel secondo anno di formazione.
Riqualifica professionale	Riqualifica professionale formalizzata.	Formazione parziale parallelamente all'esercizio di un'attività professionale.
	Riqualifica professionale autonoma (Art. 32).	Nessuna disposizione. Ammissione alla procedura di qualificazione secondo Art. 32 dell'Ordinanza sulla formazione professionale.

Seconda formazione	Prima professione all'interno del campo professionale (incluso secondo indirizzo professionale)	Prima professione al di fuori del campo professionale
Formazione scolastica	Formazione scolastica regolare con entrata nel terzo anno di formazione. Possibile dispensa per lezioni le cui competenze sono già state apprese durante la prima formazione (p.es. cultura generale, campo di competenze operative c.).	Formazione scolastica regolare con entrata nel secondo anno di formazione. Possibile dispensa per lezioni le cui competenze sono già state apprese durante la prima formazione (p.es. cultura generale).
Formazione pratica	Formazione pratica nell'azienda di tirocinio nell'ambito della formazione regolare del terzo anno di formazione.	Formazione pratica nell'azienda di tirocinio nell'ambito della formazione regolare del secondo e del terzo anno di formazione.
Corsi interaziendali	Obbligatori i giorni di corso specifici della professione.	Frequentazione obbligatoria. Possibilità di dispensa in base alle competenze acquisite per la prima professione.
Documentazione d'apprendimento	Deve essere eseguita per il terzo anno di formazione e controllata dal formatore/trice.	Deve essere eseguita e controllata dal formatore/trice.
Riconoscimento dell'esperienza pratica	Nessun riconoscimento della pratica nella professione perseguita.	

Qualificazione professionale degli adulti	Formazione formalizzata con riduzione (apprendistato parziale parallelamente all'esercizio di un'attività professionale)	Ammissione alla procedura di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (formazione autonoma secondo Art. 32 OFPr)
Condizioni di ammissione	Età minima 22 anni all'inizio della formazione e almeno 1 anno di esperienza pratica a tempo pieno nella professione perseguita.	5 anni di esperienza professionale, di cui 3 nella professione perseguita all'interno del campo professionale Agricoltura. Il periodo di pratica è riconosciuto a partire dal compimento del 18° anno di età. Si prega di osservare le disposizioni cantonali del Cantone di domicilio.
Formazione scolastica	Lezioni specialistiche nell'ambito della formazione scolastica regolare del secondo e terzo anno di formazione secondo piano di formazione.	In conformità con la legislazione cantonale.
Formazione pratica	Obbligatoria l'attività almeno al 50% (con contratto di tirocinio) durante l'intero periodo di formazione di tre anni. Possibile anche la rete di aziende di tirocinio in conformità con OFPr Art. 6, 8 e 9.	Nessuna disposizione.
Corsi interaziendali	Frequentazione obbligatoria. Possibilità di dispensa in base alle competenze acquisite per la prima professione.	Frequentazione raccomandata.



Documentazione d'apprendimento	Deve essere eseguita e controllata dal formatore/trice (utilizzo per colloquio professionale per procedura di qualificazione).	È raccomandato tenere la documentazione d'apprendimento (utilizzo per colloquio professionale nella procedura di qualificazione).
Cultura generale	In conformità con le prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.	
Riconoscimento dell'esperienza pratica	Vengono riconosciuti solo i periodi di pratica rilevanti dal punto di vista reddituale, che devono essere dimostrati mediante p. es. accrediti di salario, certificati di salario, conferma scritta da parte di una professionista in agricoltura).	

3. Raccomandazioni in relazione a indirizzi professionali e attribuzioni cantonali

Sulla base del numero di persone in formazione, non è consigliabile offrire la formazione in colture speciali e in tutti gli indirizzi professionali dell'agricoltura in tutti i Cantoni.

Domanda e offerta devono essere in relazione in maniera ragionevole

È auspicabile che la formazione scolastica abbia luogo in Cantoni in cui vi siano aziende di tirocinio a sufficienza per la relativa coltura speciale, rispettivamente indirizzo professionale. In questo contesto sussiste una relazione con le condizioni geografiche (ad esempio: coltivazione di ortaggi nella regione del Seeland, indirizzo professionale nell'agricoltura alpестre e di montagna nelle regioni montane).

Coinvolgimento delle scuole

È importante che le scuole agricole vengano coinvolte in queste questioni. L'Oml AgriAliForm le incoraggia espressamente a collaborare efficacemente in questo ambito. D'altro canto, è importante che l'Oml venga informata sui piani delle scuole.

Fattibilità

Le soluzioni proposte non devono essere solo utili per le scuole, ma anche fattibili per le persone in formazione.

Comunicazione

L'Oml AgriAliForm fornisce informazioni sull'offerta dei fornitori di formazione tramite il suo sito web: www.agri-job.ch

Normativa speciale indirizzo professionale Detenzione di pollame

Le lezioni per questo indirizzo professionale si svolgono esclusivamente presso Aviforum.

Normativa speciale formazione agricoltura biodinamica

Le persone in formazione della professione Agricoltore/trice AFC, che completano la formazione di base nell'ambito della formazione quadriennale per diventare specialista in agricoltura biodinamica con attestato professionale federale, vengono esclusivamente assegnati alla "Biodynamischen Ausbildung Schweiz" a Rheinau. I corsi interaziendali e la procedura di qualificazione si svolgono presso il Centro di competenze Strickhof in conformità con la convenzione sulle prestazioni con l'Ufficio per il paesaggio e la natura del Canton Zurigo. Questa raccomandazione vale solo per le persone in formazione che completano la professione di agricoltore/trice AFC con un percorso formativo abbreviato di due anni.

4. Finanziamento dell'esame per il permesso fitosanitario

Professione: Agricoltore/trice

Per la professione di agricoltore/trice AFC, l'esame per il permesso fitosanitario si svolge durante la procedura di qualificazione. Questo esame è regolato da un'ordinanza separata («Ordinanza del DATEC concernente l'autorizzazione speciale per l'impiego di prodotti fitosanitari nell'agricoltura OAS-A»). Ogni candidato/a ha a disposizione un tentativo integrato nell'AFC. L'esame per il permesso fitosanitario può essere ripetuto in qualsiasi momento, privatamente e a proprie spese.

Situazioni in caso di mancato superamento:

- Se non si supera la parte dell'esame relativa al permesso fitosanitario, ma si supera il resto della procedura di qualificazione, non si può ripetere l'esame del permesso fitosanitario a carico dell'AFC. Si ottiene l'AFC, ma non il permesso fitosanitario.
- Se si supera la parte del permesso fitosanitario, ma non la procedura di qualificazione, si ottiene il permesso fitosanitario e si deve ripetere l'intera procedura di qualificazione. Il permesso fitosanitario resta valido, ma la parte d'esame corrispondente deve essere ripetuta.

Professioni delle colture speciali

Per le professioni di orticoltore/trice AFC, frutticoltore/trice AFC e vitivinicoltore/trice AFC con indirizzo professionale vigna, l'esame pratico per ottenere il permesso fitosanitario si svolge durante un corso interaziendale. Si tratta di una condizione d'ammissione alla procedura di qualificazione. Il primo tentativo d'esame è finanziato nel contesto del CI. L'eventuale ripetizione è a carico del/della candidato/a.

Queste raccomandazioni sono state approvate dal Comitato direttivo dell'Oml AgriAliForm il 21.2.2025.